

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAMBRUGHI ALESSANDRO SEGUITO GARA TRIESTINA/TERAMO DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.S.D..

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. MATTIA ARAMU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/ROBUR SIENA DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Mattia Aramu riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FIORETTO MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019).

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Vecomp Verona di Verona riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. ROLANDO MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FIORETTO MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019.

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Rolando Maran ridetermina la sanzione alla sola squalifica di 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina